

## **REQUISITI MINIMI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE \***

*(\* La fase di prima applicazione, così come regolamentata nel presente allegato n. 1, per l'iscrizione nei "Registri" ha la durata di anni uno dalla data di approvazione della presente deliberazione.)*

**ULTIMA SCADENZA 12.07.2012**

a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione attestante l'esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.

Le scuole devono garantire i seguenti requisiti:

1. il responsabile didattico della scuola deve essere medico;
2. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici, salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia);
3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;

***oppure***

b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile sanitario della struttura.

c) Nei casi in cui l'Ordine ritenga sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del Richiedente potrà valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti a) e b), e limitatamente alla fase di prima applicazione, il possesso di almeno 3 dei titoli che seguono, ai fini del messaggio da pubblicizzare.

### **Titoli aggiuntivi al fine della definizione dei curricula**

- a. Pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni;
- b. Partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico;
- c. Effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia;
- d. Partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia;
- e. partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta dell'attestazione.

d) ai fini della permanenza dell'iscrizione dei Singoli professionisti nei vari Registri e /o Elenchi, gli Iscritti dovranno documentare le Loro attività di aggiornamento nelle singole discipline, per le quali sono iscritti, al fine di consentire una doverosa verifica (almeno triennale e/o quinquennale) da parte del Consiglio dell'Ordine.